



OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEI SERVIZI DIVULGATIVI DEL PROGETTO LIFE MOTTLES RELATIVI A LEYMAN'S REPORT, BOOKLET DI LINEE GUIDA, VOLANTINO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO AFTER LIFE15 ENV/IT/000183 MOTTLES

CIG: Z0E2A51114

CUP: B52F16000660002

IL RESPONSABILE UOS DELLA SEDE IRET DI FIRENZE

VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990 che stabilisce che: «L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza», ed in particolare l'art. 13, comma 1;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080/2018 del 19/07/2018;

VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 043 entrato in vigore il 1° giugno 2015 protocollo AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015 nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche del 4 maggio 2005, protocollo n. 25034;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;



RICHIAMATA la determina a contrarre Prot. CNR-IRET N. 0003420 in data 24/10/2019, con cui si è stabilito di affidare il servizio di cui all'oggetto ex art. 36 comma 2 lett. a) con il criterio del minor prezzo e tenuto conto soprattutto delle specifiche competenze richieste nel settore forestale;

RICHIAMATO altresì l'avviso esplorativo di indagine di mercato Prot. CNR-IRET N. 0003436 in data 24/10/2019 volto alla raccolta di preventivi di spesa da valutare al fine di avviare successivamente una trattativa diretta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RILEVATO che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza;

ATTESO IN FATTO CHE:

- entro il termine di scadenza poi prorogato con nota prot. CNR IRET n. 0003596 del 07/11/2019, manifestavano interesse a presentare offerta (preventivo di spesa) le società PIRENE SRL e COMPAGNIA DELLE FORESTE;

- il termine di scadenza originario veniva prorogato per permettere alla Stazione appaltante di rispondere (nota prot. CNR IRET n. 0003662 del 12/11/2019) alle osservazioni della società PIRENE SRL.

In particolare, le doglianze della predetta società prendevano le mosse da una asserita inosservanza e limitazione del principio di concorrenza leso dalle richieste di natura tecnica particolarmente stringenti così come puntualizzate nell'avviso di indagine di mercato.

- con nota inviata via pec ad entrambe le società veniva richiesto di specificare nel dettaglio i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 5 c) dell'avviso in quanto non precedentemente dichiarati;

- la società Pirene, con nota inviata per e-mail (prot. 0003878 del 27/11/2019), contestando nuovamente le richieste di questa stazione appaltante atte a comprovare le competenze di settore, chiedeva la valutazione dell'offerta esclusivamente dell'elemento prezzo considerato che il criterio di aggiudicazione prescelto da questa Stazione appaltante è stato quello del minor prezzo ex art. 95 comma 2 lett. b);

ATTESO IN DIRITTO CHE:



- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. stabilisce che per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo decreto ...“.....le stazioni appaltanti procedono a)per affidamenti di importo inferiore a 40000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.....”; ciò rilevando al fine di eliminare qualsivoglia dubbio interpretativo circa la procedura di affidamento adottata che non rientra nell'alveo di una procedura di gara ordinaria o negoziata come più volte ed erroneamente “percepita” dalla società Pirene;

- ai sensi dell'art. 83 comma 6 “per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c) (capacità tecniche e professionali), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. “. Ed ancora il comma 7 : “Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali.....” per sottolineare come i criteri di valutazione di cui al punto 5 c) dell'avviso costituiscano elemento sostanziale ed imprescindibile ai fini della scelta del contraente.

- ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) il criterio del minor prezzo può essere utilizzato “per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato,...”; appare evidente come la prestazione del servizio in oggetto per sua caratteristica ed esecuzione mal si concilia con i presupposti necessari per l'applicazione della citata norma. La scelta del criterio del minor prezzo in luogo di un più rispondente ed efficace miglior rapporto qualità/prezzo ha generato le comprensibili e palesate perplessità della Pirene Srl, pur rammentando, tuttavia, come già espresso nell'avviso che l'indagine di mercato è stata avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo la Stazione appaltante con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara, ma di affidamento diretto *tout court*.

PRESO ATTO altresì delle comunicazioni intercorse con il Responsabile Unico del Procedimento, Dr.ssa Cristina Mascalchi;



RITENUTO necessario ed opportuno provvedere all'annullamento in via di autotutela della determina a contrarre e di tutti gli atti connessi e conseguenti della procedura in oggetto;

PRECISATO che i presupposti per l'annullamento in autotutela sussistono nel caso in specie in ragione di:

- a) la **contraddittorietà** degli atti (tra criterio di scelta del contraente e requisiti richiesti);
- b) l'**interesse legittimo** attuale e concreto all'annullamento dato dalla opportunità di evitare in futuro contenzioni che potrebbero impegnare la P.A. per periodi più o meno lunghi e pertanto ritardare o sospendere le acquisizioni del servizio che è invece essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente;
- c) il potere di autotutela viene esercitato entro un **termine ragionevole**, considerato che ad oggi nessuna impresa ha presentato offerta di partecipazione alla procedura;

DETERMINA

- 1) DI ANNULLARE in autotutela ai sensi dell'art. 21- nonies, comma 1[^], della Legge 241/1990 e smi, per le motivazioni di cui in parte narrativa, la determina a contrarre prot. 0003420 del 24/10/2019 e tutti gli atti connessi;
- 2) di dare atto che con separata determinazione si provvederà ad indire nuova procedura di affidamento;
- 3) di comunicare ai concorrenti l'annullamento del procedimento mediante avviso trasmesso via PEC.

Il Responsabile UOS della sede IRET di Firenze